

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
POSTE A TUTELA DELLA PRIVACY**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 del 28/1/2006

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 2/2/2006 al 16/2/2006

Entrato in vigore il 12/2/2006

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, (artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili a perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Le presenti misure organizzative:

- a) disciplinano i profili generali di attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e le relative modalità applicative;
- b) stabiliscono le modalità e le procedure di trattamento, gestione, diffusione e controllo dei dati personali, ai sensi del titolo III del codice di protezione dei dati personali con particolare riferimento all'art. 11 e all'art. 16;
- c) assolvono all'onere di informazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti dei soggetti che conferiscono dati personali all'Unione Comuni del Sorbara in particolare quelli definibili come dati sensibili e, inoltre, assicurano l'esercizio dei diritti di cui all'art. 23 del codice medesimo;
- d) individuano i processi organizzativi e le funzioni svolte dai singoli servizi comunali per le quali è opportuno e necessario utilizzare anche dati contenenti informazioni e dati potenzialmente sensibili, necessari all'erogazione dei servizi medesimi.

Art. 2 Finalità

Ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Unione garantisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto della protezione dei dati personali.

Art. 3 Definizioni

L'Unione gestisce anche dati cartacei informatici in rapporto sinergico con altre amministrazioni. Ai fini dell'applicazione delle presenti misure organizzative, si rimanda alle definizioni elencate nell'art. 4 del D.lgs. n. 196/2003 ed in particolare:

- si definisce "banca di dati" qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
- si definisce "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di mezzi elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- si definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- si definiscono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- si definisce "titolare" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- si definisce "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

- si definisce “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- si definiscono “misure minime” il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’art. 31 del D.Lgs. 196/2003;
- si definiscono “amministratori di sistema” i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l’utilizzazione.

Art. 4 Titolarità delle banche dati

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Comuni del Sorbara.

La Giunta dell’Unione Comuni del Sorbara è l’organo cui afferiscono gli adempimenti che la legge pone in capo al Titolare del trattamento dei dati.

In particolare, spetta alla Giunta provvedere a:

- formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima per garantire la corretta applicazione della normativa statale e regionale, dei provvedimenti del Garante e delle disposizioni contenute nel presente atto;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) una corretta gestione dei rapporti tra amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie atte ad evitare la dispersione, l’accesso non autorizzato ai dati personali e a quelli sensibili.

Art. 5 Compiti del Coordinatore

La Giunta per l’espletamento dell’attività nella materia in esame può avvalersi di un Coordinatore, individuato nel Segretario generale o in altro funzionario in possesso di adeguata competenza.

Il Coordinatore coadiuva la Giunta nello svolgimento dei compiti a questa attribuiti in conformità a quanto previsto dalla legge o regolamenti e dal presente atto.

Compete al Coordinatore:

- assumere ogni iniziativa che attenga ai rapporti col Garante per la protezione dei dati personali;
- effettuare una compiuta ricognizione degli archivi e delle banche dati esistenti presso l’Unione ed assumere le iniziative che riterrà opportune per assicurare la corretta gestione delle stesse;
- impartire le opportune disposizioni organizzative affinché le istruzioni e le direttive formulate dalla Giunta siano attuate;
- informare la Giunta sulle attività intraprese, al fine di consentire alla stessa di assumere le iniziative di competenza.

Art. 6 Il responsabile del trattamento dei dati

Responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili d’Area e di Servizio, individuati in conformità a quanto stabilito dall’assetto organizzativo dell’Unione Comuni del Sorbara.

- I responsabili del trattamento dei dati sono preposti alla gestione e tutela dei dati personali, nonché alla salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli stessi.
- I responsabili curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati, impartiscono istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali, procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente.
- I responsabili dei procedimenti di rettifica dei dati, adempiono a quanto disposto dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema amministrativo locale.
- I responsabili impartiscono disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi; curano l’informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.
- I responsabili dispongono motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

- I responsabili si rapportano al coordinatore per la corretta applicazione del presente regolamento per l'attuazione degli obiettivi indicati all'art. 4.

Art. 7 incaricati del trattamento

Sono di norma incaricati e autorizzati al trattamento dei dati i soggetti che utilizzano i personal computer e/o compiono attività istruttoria ad esclusione del personale operaio. Gli incaricati del trattamento dei dati personali e autorizzati del trattamento dei dati sensibili possono effettuare qualunque operazione o complesso di operazioni ascrivibili alla definizione di trattamento di cui al precedente art. 3.

Nei casi in cui l'Unione Comuni del Sorbara, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di soggetti esterni (collaboratori, professionisti, concessionari, società ecc) e questi, nello svolgimento dell'attività, debbano procedere al trattamento di dati personali, compete al responsabile del trattamento dei dati comunicare i principali obblighi posti dalla normativa in materia di tutela della privacy, e a tal fine potrà essere utilizzata, fatte salve le opportune modifiche, la seguente proposta di formula-tipo:

“In ragione delle obbligazioni nascenti del presente atto la ditta/il collaboratoreè delegata al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di tutela della privacy.

E' fatto divieto effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Art. 8 Trattamento dei dati per finalità istituzionali dell'Ente

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e se necessario aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati e raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento dei dati può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

Il trattamento dei dati personali è consentito unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente atto.

Compete al responsabile del trattamento dei dati accertare che il trattamento avvenga per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Sono comprese nel concetto di “*funzioni istituzionali*”:

- le funzioni e le attività svolte dall'Unione e ad essa attribuite, delegate o conferite dalla legge statale o regionale, dallo statuto dell'Unione Comuni del Sorbara e dai regolamenti, comunque svolte nell'interesse della comunità;
- le funzioni e le attività svolte dall'Unione sulla base di intese, accordi di programma, convenzioni o strumenti di programmazione negoziata;
- le funzioni e le attività svolte in forma associata con altri enti territoriali, ovvero mediante l'affidamento in concessione a terzi di servizi o attività di competenza del comune.
- le funzioni e le attività svolte anche in collaborazione con l'associazionismo in ambito socio-culturale;
- le funzioni e le attività finalizzate a far conoscere l'operato dell'Amministrazione dell'Unione (sito web).

Non muta la natura e qualificazione del trattamento nei casi in cui questo venga effettuato da soggetti terzi, in forza di un rapporto negoziale di diritto privato o pubblico (concessione, convenzione, delega ecc), purché il medesimo trattamento avvenga in conformità e nei limiti specificati dalla legge, dai regolamenti o nei relativi negozi giuridici.

Art. 9 Trattamento dei dati personali e sensibili

In riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili, il Responsabile del trattamento, deve impartire opportune disposizioni affinché:

- i dati richiesti siano esclusivamente quelli strettamente necessari rispetto alle finalità perseguite, nonché esatti, e, se necessario, periodicamente aggiornati;
- i dati raccolti siano utilizzati per le finalità previste al momento della loro acquisizione, cioè che non vengano utilizzati in operazioni incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati originariamente raccolti;
- le operazioni eseguite e le modalità di conservazione dei dati siano approntate mediante l'adozione di misure tecniche informatiche, organizzative e logistiche che assicurino la massima riservatezza dei dati raccolti;
- le misure di sicurezza siano attuate in conformità a quanto specificatamente disposto dalla Giunta, al fine di evitare l'accesso non autorizzato o la perdita accidentale dei dati raccolti.

Art. 10 Trattamento dei dati sensibili. Disposizioni particolari

In relazione al trattamento dei *dati sensibili* il Responsabile, oltre ad attenersi alle prescrizioni di cui al precedente articolo, dovrà:

- a) individuare le attività, le funzioni o i progetti comportanti il trattamento dei dati sensibili;
- b) accertare che per dette attività, funzioni o progetti vi sia la valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito ad opera di una fonte legislativa (statale o regionale), regolamentare o con provvedimento del Garante;
- c) determinare, per le predette attività che siano prive della valutazione di cui al precedente punto b), la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività, redigendo una breve comunicazione, da trasmettere al Coordinatore, di cui all'art. 5 del presente atto, perché questi provveda a richiedere al Garante l'adozione di specifici provvedimenti.

Nella comunicazione di cui al precedente comma, lettera c), il Responsabile del trattamento dovrà indicare le finalità perseguite, i tipi dei dati sensibili e le modalità di trattamento degli stessi.

Nel caso in cui sia specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il responsabile del trattamento dovrà attenersi alle disposizioni di carattere generale contenute nel presente atto.

Il responsabile, nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà trasmettere al Coordinatore una nota, nella quale dovranno essere riportati tutti i dati di cui sopra, perché questi possa provvedere all'aggiornamento delle "Schede Privacy".

Art. 11 Schede Privacy

Verrà redatto il documento intitolato "Documento per la Programmazione della Sicurezza", nel quale è illustrata l'attività dell'Unione e per ogni singola area l'identificazione della tipologia ed essenzialità dei dati raccolti e dei trattamenti eseguiti.

Le Schede del "Documento per la Programmazione Sicurezza" verranno periodicamente aggiornate in modo da inserirvi le note inviate dal responsabile del trattamento al Coordinatore in relazione a nuovi procedimenti.

Art. 12 Comunicazioni e diffusione dei dati

La comunicazione e la diffusione dei dati personali in possesso dell'Unione sono disciplinate dall'art. 25 del D.lgs. 196/2003.

La comunicazione e diffusione dei dati personali *a soggetti pubblici* (con esclusione degli enti pubblici economici) sono ammesse solo quando tali operazioni siano previste da una norma di legge o di regolamento, o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Quando queste hanno carattere di periodicità e continuità nel tempo, la comunicazione o diffusione potranno essere precedute dalla stipula di appositi protocolli d'intesa.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali *a privati e enti pubblici economici* può avere luogo solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento.

La richiesta di accesso inoltrata da soggetti privati all'Unione e finalizzata ad ottenere la comunicazione e la diffusione dei dati personali, anche contenuti in banche dati, deve essere scritta e motivata.

Il responsabile del trattamento dei dati provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta, solamente dopo aver accertato che la comunicazione o la diffusione dei dati richiesti è prevista da norme di legge o di regolamento. Nell'ipotesi in cui le leggi, lo statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie di atti, documenti e provvedimenti assunti e/o in possesso dell'Unione, il responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 del D.lgs. 196/2003 al fine di contemperare la finalità di tutela della privacy e l'interesse pubblico alla pubblicità degli atti.

Art. 13 Diritto di informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 i soggetti interessati hanno diritto di ottenere per iscritto le seguenti informazioni:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed eventuali ulteriori utilizzi in altre operazioni;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a non conferire i dati richiesti.

In relazione ad attività riguardanti un rilevante numero di soggetti che singolarmente o per gruppi conferiscono dati sensibili, il responsabile del trattamento potrà adottare le misure che riterrà più opportune, sia di carattere organizzativo che informatico, al fine di garantire la massima informazione circa le operazioni che verranno eseguite.

Art. 14 Videosorveglianza

L'Amministrazione dell'Unione può provvedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della privacy dei cittadini ed in conformità al codice in materia di dati personali. L'Amministrazione dell'Unione può provvedere alla raccolta e all'uso di immagini solo se tali operazioni sono fondate su presupposti di liceità, necessità e proporzionalità, anche rispetto alla conservazione delle immagini. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, anche nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire solo a seguito di ripetuti episodi di violazione della proprietà (atti vandalici, furti, reati contro il patrimonio e le persone), previa decisione della Giunta dell'Unione e comunicazione alla Prefettura competente per territorio. Deve essere nominato un responsabile del trattamento dati raccolti mediante videosorveglianza.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati.

Art. 15 Rapporti col Garante

Compete al Coordinatore effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente atto e/o quelle previste dalla normativa vigente.

Compete altresì al Coordinatore assicurare la massima diffusione delle decisioni assunte dal Garante.

Art. 16 Circolazione dei dati all'interno dell'Ente

La circolazione e l'accesso, comunque motivato, ai dati personali da parte degli organi istituzionali e gestionali ovvero del personale appositamente incaricato, è autorizzato nella misura necessaria al perseguimento degli interessi istituzionali dell'Unione.

Art. 17 Verifiche e controlli

I responsabili delle operazioni di trattamento dei dati personali curano l'attuazione di forme di controllo, anche a campione, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa posta a tutela della privacy ed al fine di verificare eventuali utilizzi impropri delle strumentazioni dell'ente e delle banche dati raccolte.

Art. 18 Misure di sicurezza

Con apposito provvedimento, i responsabili del trattamento dei dati conferiscono formale incarico di amministratore di sistema anche ai soggetti operanti nell'ambito dell'Amministrazione dell'Unione, in grado di garantire in relazione alle conoscenze informatiche acquisite in base al progresso tecnologico lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 al fine di:

- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate;
- evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici dell'Unione;
- prevenire trattamenti di dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
- evitare la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 19 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice della Privacy.